



BANDO PER L'ISTITUZIONE DI UN ALBO AVVOCATI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Art. 1 - Finalità

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo (di seguito denominata Camera) intende istituire un Albo degli Avvocati, aperto a tutti i professionisti, singoli o associati, esercenti la professione di avvocato, ed in possesso dei requisiti indicati dal presente avviso, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale.

Art. 2 – Oggetto

1) Per incarichi di patrocinio legale si intendono:

- a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), come definiti dall'art. 17 comma 1 lettere c e d del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa della Camera nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui la Camera è chiamata a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela dei propri interessi;
- b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o assistenza di natura legale (se non collegate alla preparazione di un incarico giudiziale), che si perfezionano poi come contratti di servizi legali, secondo i principi stabiliti dall'art. 17 comma 1 lettere c e d del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e smi.

2) L'Albo potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o amministratori della Camera soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso, fermo restando la valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente/amministratore e la Camera, la scelta del professionista, tra gli iscritti all'Albo, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 3 – Struttura dell'Albo

L'albo è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: Contenzioso Amministrativo,
- Sezione B: Contenzioso Civile,
- Sezione C: Contenzioso Gius-Lavoristico,
- Sezione D: Contenzioso Penale,
- Sezione E: Contenzioso Tributario.

Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione nell'Albo

1) Nell'Albo possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della presentazione della domanda di iscrizione:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla legislazione vigente;
- b) iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- c) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- d) essere in possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f) non trovarsi, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Camera, alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti



deontologico e professionale (assenza di rapporti di patrocinio legale contro la Camera in cause pendenti alla data di richiesta di inserimento nell'Albo ed impegno a non assumere un incarico contro la Camera per tutto il tempo di validità dell'iscrizione).

2) Per gli studi associati i predetti requisiti dovranno essere riferiti a ciascun componente dello studio associato;

3) La Camera, anche dopo l'iscrizione nell'albo, si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Albo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente verrà escluso dall'Albo ed incorrerà nelle sanzioni previste dal DPR 445/2000.

Art. 5 – Modalità di iscrizione e presentazione della domanda

1) **L'iscrizione nell'Albo** avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della/e sezione/i nella/e quale/i intende essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, da presentarsi esclusivamente attraverso il modulo pubblicato sul sito camerale, allegato al presente bando, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata della seguente documentazione:

a) **Autocertificazione** in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito camerale, allegato presente bando, sottoscritta digitalmente dal professionista;

b) **Curriculum vitae**, in formato europeo, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Albo per cui si chiede l'iscrizione. Nel curriculum, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversia trattata. Dovrà, altresì, essere indicata l'eventuale iscrizione all'Albo dei Cassazionisti. Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto digitalmente dal professionista;

c) **Copia della polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) **Dichiarazione di impegno**, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito camerale, allegato al presente bando, a:

- rispettare le disposizioni contenute nel presente bando,
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza a favore di terzi, pubblici o privati, contro la Camera o in conflitto di interessi con la Camera stessa per tutta la durata dell'iscrizione nell'Albo,
- rispettare quanto previsto dal Codice Deontologico Forense, in particolare l'art. 68.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista.

e) **copia del codice di comportamento** della Camera sottoscritta digitalmente dal professionista per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto con l'impegno di assicurare il rispetto delle disposizioni. Il mancato rispetto del codice di comportamento comporterà la risoluzione del contratto e la mancata corresponsione del compenso ;

f) **copia del patto di integrità** della Camera sottoscritta digitalmente dal professionista per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto con l'impegno di assicurare il rispetto delle disposizioni. Il mancato rispetto del patto di integrità comporterà la risoluzione del contratto e la mancata corresponsione del compenso;

g) **copia del presente bando**, sottoscritto digitalmente dal professionista, per presa visione ed accettazione incondizionata di quanto in esso contenuto.

2) **la domanda di iscrizione dovrà essere inviata alla Camera, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (Pec), al seguente indirizzo Pec istituzionale della Camera:**

cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it.

Art. 6 – Termini per l'iscrizione all'Albo

1) L'Albo degli Avvocati della Camera ha validità fino al 31.12.2019 ovvero, fino al momento della costituzione della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.

2) Le istanze di iscrizione potranno essere presentate in qualsiasi momento;

3) Per la fase di prima attuazione, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio della Camera e sul sito camerale, nonché da specifica comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Teramo, verranno esaminate le domande pervenute entro il 31 dicembre 2018 e le iscrizioni verranno disposte a seguito di verifica formale della documentazione prodotta.

Art. 7 – Iscrizione all'Albo

1) Le istanze di iscrizione, pervenute entro i termini indicati nell'art. 6, saranno esaminate da un'apposita commissione interna, nominata con determinazione del Segretario Generale, che provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente Bando senza procedere alla verifiche delle autocertificazioni.

Saranno escluse le domande:

- a) non sottoscritte digitalmente dal professionista;
- b) prive della documentazione integrale prevista dal precedente art. 5;
- c) contenenti la documentazione richiesta dal precedente art. 5 qualora la stessa, nei casi in cui è richiesta, sia priva della sottoscrizione digitale del professionista.

2) L'iscrizione all'Albo, a seguito dell'accertamento della sussistenza formale dei requisiti richiesti, avverrà per sezioni. L'ordine di iscrizione nelle specifiche sezioni, verrà stabilito sulla base della data di arrivo dell'istanza prodotta dal professionista.

3) Al fine di assicurare l'effettivo possesso dei requisiti al momento del conferimento dell'incarico, la Commissione, in relazione ad ogni categoria, procederà alla verifica delle autodichiarazioni prodotte al momento dell'iscrizione dai primi dodici iscritti. La verifica dei requisiti deve essere effettuata con cadenza semestrale per coloro che non hanno partecipato ad alcuna procedura comparativa.

4) L'Ente si riserva la facoltà di conferire incarichi legali, adeguatamente motivati, a professionisti, anche non iscritti all'Albo per la rappresentanza e/o la difesa della Camera, nei giudizi di rilevante importanza e complessità, che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

4) Per gli incarichi che comportano la difesa della Camera dinanzi alle giurisdizioni superiori, considerata la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, la Camera non è vincolata a ricorrere al presente albo per l'affidamento dell'incarico.

5) La Camera potrà prescindere dall'utilizzo dell'Albo e dall'eventuale procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie Assicuratrici, con oneri a loro carico.

6) Qualora il giudizio sia promosso innanzi a giurisdizioni superiori, a seguito di una sentenza favorevole alla Camera, l'incarico è affidato al professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere disposta, con determinazione del Segretario Generale, nei confronti dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti richiesti per l'iscrizione,
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico,

- c) non abbiano assolto, con puntualità e diligenza, agli incarichi loro affidati,
- d) siano incorsi in gravi inadempienze, giudicate tali dalla Camera.

Art. 9 – Modalità di conferimento degli incarichi

1) La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con apposita deliberazione dalla Giunta camerale.

2) Per il conferimento dell'incarico si procederà con determinazione del Segretario Generale, che attingerà dall'elenco in relazione alla specifica sezione, tramite procedura comparativa, inoltrando una formale richiesta ad almeno tre professionisti;

3) Ai professionisti invitati alla procedura comparativa, verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare, entro un termine specifico, un preventivo di spesa formulato avuto riguardo ai parametri minimi previsti dal DM 55/14 e smi . Gli stessi professionisti dovranno indicare anche le specifiche precedenti esperienze in materie attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum vitae presentati ed allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto;

4) La scelta dei professionisti a cui richiedere un preventivo verrà effettuata, nelle specifiche sezioni, con il criterio di rotazione secondo le seguenti modalità:

a) la scelta dei professionisti a cui richiedere il preventivo verrà effettuata in base all'ordine di iscrizione nella specifica sezione;

b) una volta individuati i professionisti a cui richiedere il preventivo, gli stessi non potranno essere nuovamente selezionati prima della fine dell'elenco: (es: se la richiesta sarà effettuata ai primi tre iscritti, la successiva sarà inviata ai successivi tre iscritti, e così via sino alla fine dell'elenco per la specifica sezione. Terminato l'elenco si ripartirà dall'inizio).

5) La scelta del professionista sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a) specializzazione per materia e maggiore esperienza nell'ambito richiesto, dichiarate nei curriculum vitae;

b) analisi della relazione sintetica inviata dal professionista in relazione all'incarico proposto;

c) minor corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire;

d) eventuale consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

e) foro di competenza;

f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense.

4) Qualora vi siano motivate ragioni d'urgenza, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, il Segretario Generale potrà procedere all'affidamento diretto degli incarichi.

5) Con il conferimento dell'incarico il Professionista si obbligherà, tra l'altro:

a) a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

b) fornire, nell'ambito dello stesso incarico, senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale, per la causa affidata;

c) a rappresentare per iscritto alla Camera la sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

6) Con il conferimento dell'incarico il professionista si obbliga altresì a:

a) rendere gratuitamente alla Camera un parere preliminare in ordine alla sussistenza, di fatto e di diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

- b) predisporre l'eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per la Camera, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Camera stessa;
- c) evidenziare circostanze per eventuali azioni nei confronti di terzi controinteressati, o comunque coinvolti nel procedimento giudiziario;
- d) non azionare procedure monitorie nei confronti della Camera per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- e) rendere pareri, qualora richiesti dalla Camera, su questioni attinenti al contenzioso di cui il professionista è incaricato, o sulla necessità e/o opportunità di proseguire il contenzioso in essere nei successivi gradi di giudizio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Camera;
- f) informare costantemente, almeno con cadenza trimestrale, la Camera circa l'andamento processuale, gli sviluppi prevedibili, le iniziative e le attività intraprese in ordine all'incarico ricevuto;
- g) inviare alla Camera, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto, redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Art. 10 – Pubblicità

1) L'Albo degli avvocati viene pubblicato sul sito web camerale, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, nonché per il conferimento degli incarichi, prevedendo un link al presente Bando, alla modulistica ed ad eventuali disposizioni organizzative.

2) Nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, al fine di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo di risorse pubbliche, gli incarichi conferiti vengono pubblicati in Amministrazione Trasparente, nella quale vanno riportati almeno i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) oggetto sintetico dell'incarico;
- c) estremi e link all'atto d'incarico ed al curriculum vitae;
- d) oneri finanziari pattuiti e liquidazioni effettuate;
- e) esito sintetico del giudizio.

3) Gli incarichi descritti dall'art. 2 comma 1), con riguardo agli obblighi di pubblicazione, devono essere comunicati – a norma dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 – alla banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica (PERLA.PA).

Art. 11 – Tutela dei dati personali

I dati personali comunicati dai professionisti interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati dalla Camera e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra riportate, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e/o regolato nel presente Bando e nei successivi atti organizzativi e pattizi a cui si rimanda, si applicano il Codice Civile, la Legge professionale forense, il Codice Deontologico forense, il DM n° 55/2014.